Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1075

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

18/12/2022 - 02:12

Indice

1. DDL S. 1075 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 1075 4

1.3. Trattazione in Commissione 10

1.3.1. Sedute 11

1.3.2. Resoconti sommari 12

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) 13

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019 14

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 17/07/2019 21

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 24/07/2019 26

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 6 (ant.) del 15/01/2020 40

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020 43

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 24/06/2020 49

1. DDL S. 1075 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1075
XVIII Legislatura

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Titolo breve: *Soppressione tribunali acque pubbliche*

Iter
3 giugno 2020: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1075	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Mattia Crucioli (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **19 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 92 del 21 febbraio 2019.
Classificazione TESEO
SOPPRESSIONE E SCIOGLIMENTO DI ORGANI , TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE , TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Articoli
ACQUE PUBBLICHE (Art.1), ESPROPRIAZIONE (Art.2), REQUISIZIONI (Art.2), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.3), BONIFICHE (Art.3), IMPIANTI IDRICI ED IDRAULICI (Art.3), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.3), RICORSI GIURISDIZIONALI (Art.3), ABROGAZIONE DI NORME (Art.4), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Art.5), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.5), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.6)
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1ª Sen. **Vincenzo Garruti** (M5S) (dato conto della nomina il 4 luglio 2019) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. **Grazia D'Angelo** (M5S) (dato conto della nomina il 4 luglio 2019) .
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali)** e **2ª (Giustizia)** **in sede redigente** il 15 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali)** e **2ª (Giustizia)** **in sede referente** il 24 luglio 2019.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1075

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1075

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CRUCIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Onorevoli Senatori. - Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito denominato « testo unico », al titolo IV regola il funzionamento del contenzioso, che è affidato a otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell'articolo 140, in materia di diritti soggettivi e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che è unico per tutto il territorio nazionale e al quale appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì, in unico grado, quale giudice amministrativo sulle impugnazioni degli atti amministrativi in materia di acque ai sensi dell'articolo 143.

Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.

Si deve altresì ricordare che l'attribuzione della giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado costituisce una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale e una illogica anomalia nel sistema della giustizia amministrativa che per tutte le altre materie è strutturata su due gradi di giudizio (tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato).

Nel corso degli anni vi sono stati vari tentativi di rivedere la disciplina del testo unico: nel 1973 con il progetto di riforma presentato dalla Commissione Ferrati, nel 1990 con il progetto di riforma presentato dalla Commissione Palazzolo e nel 2002 con il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, recante « Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia », il cui capo I, non convertito in legge, prevedeva l'abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Nel 2002 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimi alcuni criteri previsti per la composizione e il funzionamento dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Con la sentenza n. 305 del 3 luglio 2002 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 139 e 143, terzo comma, del testo unico, nella parte in cui non prevedevano criteri per la sostituzione dei componenti per i casi di astensione, ricusazione o impedimento. Con la sentenza n. 353 del 2002 era stato ritenuto illegittimo l'articolo 138 del medesimo testo unico in quanto prevedeva che fossero aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'*ex* genio civile.

L'unico tentativo di riforma andato a buon fine è rappresentato dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, con cui sono stati modificati gli articoli 139 e 140 del testo unico nel senso auspicato dalla Corte costituzionale: il collegio è ora integrato da tre esperti, iscritti all'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della

giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente della Corte d'appello o del presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a seconda del tribunale interessato. È stata modificata la struttura del collegio del Tribunale superiore, che ora decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti ingegneri. Tale riforma non ha tuttavia eliminato il significativo problema dell'ingente costo dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dell'anomalia esaminata.

Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l'efficienza dell'apparato della giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e devolvendo alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 204, tutte le controversie inerenti le acque pubbliche già di competenza dei tribunale regionali e del Tribunale superiore delle acque.

La giurisdizione amministrativa risulterà esercitata nei modi previsti dal citato codice del processo amministrativo riconducendo così al sistema generale di tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione la materia della acque pubbliche, che ad oggi ha una anacronistica e illogica disciplina particolare. Tenendo conto che si tratta di materia nella quale spesso non è agevole distinguere la posizione di diritto soggettivo da quella di interesse legittimo si ritiene opportuno attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversie che erano di competenza dei tribunali regionali.

Al fine di chiarire l'estensione della giurisdizione amministrativa appare opportuno riportare testualmente l'articolo 7 del citato codice del processo amministrativo:

7. (*Giurisdizione amministrativa*)

« 1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.

7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ».

La compiuta disciplina processuale contenuta nel codice garantisce adeguata tutela delle parti anche in relazione ai mezzi istruttori previsti che comprendono la prova testimoniale, la verificazione e la consulenza tecnica.

Al fine di una generale razionalizzazione il posto di presidente del Tribunale superiore della acque

pubbliche viene soppresso a favore dell'istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l'organico amministrativo del tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato.
La disciplina transitoria è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti, garantendo l'effettiva conoscenza della trasmissione della causa al nuovo giudice e assicurando congrui termini per procedere agli atti di prosecuzione del giudizio. Al fine di facilitare le operazioni delle cancellerie nel passaggio dei fascicoli dei giudizi tra i due organi giurisdizionali si è prevista, in relazione alla fase transitoria, la deroga alla competenza territoriale di cui all'articolo 13 del codice del processo amministrativo, attribuendo la cognizione sui giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale (TAR) che ha sede nel luogo dove aveva sede il soppresso tribunale regionale delle acque pubbliche.
L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono abrogati. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 2.

(Giurisdizione in materia di acque pubbliche)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ad eccezione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, le quali rimangono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Il giudice amministrativo competente è individuato ai sensi dell'articolo 13 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di seguito « codice del processo amministrativo ».

Art. 3.

(Modifiche al codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133, comma 1, lettera *b)*, le parole: « e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore delle acque pubbliche » sono soppresse;

b) all'articolo 133, comma 1, lettera *f)*, le parole: « del tribunale superiore delle acque pubbliche e » sono soppresse;

c) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-*septies*, è aggiunta la seguente:

« *z-octies*) le controversie:

1) intorno alla demanialità delle acque;

2*)* circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;

3) aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

4) riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione e di utilizzazione delle acque, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la

determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

5) per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

6) relative ai ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 »;

d) all'articolo 134, comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis)* i ricorsi:

1) contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

2) contro i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli articoli 378 e 379 dell'allegato F alla legge 20 marzo 1865, n. 2248;

3*)* di cui all'articolo 63 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Art. 4.

(Coordinamento di norme)

1. Al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sesto comma, le parole: « ai tribunali delle acque pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale amministrativo regionale »;

b) all'articolo 18, le parole: « , secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale amministrativo regionale, a norma del libro secondo dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

c) all'articolo 25, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 26, le parole: « tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale amministrativo regionale »;

e) all'articolo 48, quinto comma, le parole: « , salvo ricorso ai tribunali delle acque pubbliche » sono soppresse;

f) all'articolo 54, il settimo comma è abrogato;

g) all'articolo 63, le parole: « , anche per il merito, al Tribunale superiore delle acque pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale amministrativo regionale »;

h) all'articolo 68, secondo comma, le parole: « ai tribunali regionali delle acque pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale amministrativo regionale »;

i) all'articolo 216, il quarto comma è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni relative ai giudizi in corso)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data per i quali sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori, e i relativi fascicoli sono trasferiti presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale avente sede nel capoluogo ove ha sede il tribunale regionale delle acque relativamente ai procedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la segreteria del Consiglio di Stato relativamente ai procedimenti del Tribunale superiore delle acque

pubbliche.

2. Il deposito dei provvedimenti decisori di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale avente sede nel capoluogo ove ha sede il tribunale regionale delle acque relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la segreteria del Consiglio di Stato per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le segreterie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito dei provvedimenti.

3. Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato comunicano alle parti, nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo.

4. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza, sottoscritta personalmente, per la prosecuzione del giudizio. La mancata proposizione dell'istanza entro il suddetto termine determina l'estinzione del giudizio.

5. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere l'indicazione del termine di cui al comma 4 e delle conseguenze della mancanza della presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio.

6. Gli atti processuali compiuti davanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche conservano la loro validità e la loro efficacia anche nel giudizio per il quale è stata presentata istanza di prosecuzione.

7. Contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, anche nel caso in cui il provvedimento decisorio sia stato depositato ai sensi del comma 2, è ammesso l'appello al Consiglio di Stato. Contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado e in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, anche nel caso in cui il provvedimento decisorio sia stato depositato ai sensi del comma 2, è ammesso il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente.

8. Per i giudizi di revocazione nonché di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato.

Art. 6.

(Pianta organica della magistratura e organico del personale amministrativo)

1. Conseguentemente alla soppressione del posto di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura è aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

2. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai tribunali regionali delle acque pubbliche è assegnato alle corti d'appello competenti per territorio. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(Articolo 6, comma 1)

« Tabella *B*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	2
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	375
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.039
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
Totale	**10.152**

».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1075
XVIII Legislatura

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Titolo breve: *Soppressione tribunali acque pubbliche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede redigente

N. 1 (ant.)
4 luglio 2019

N. 2 (pom.)
17 luglio 2019

N. 3 (pom.)
24 luglio 2019

1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente

N. 3 (pom.)
24 luglio 2019

N. 6 (ant.)
15 gennaio 2020

N. 8 (pom.)
3 giugno 2020

1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 9 (pom.)
24 giugno 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(255) ***CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici***
(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione giustizia Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che disciplina le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico.
Precisa che finalità dell'intervento è quella di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri l'effettiva ed efficace applicazione dei princìpi di imparzialità e indipendenza della magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, per fini elettorali, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto.
Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedimentali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i princìpi di imparzialità e indipendenza della magistratura. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.
Il disegno di legge si propone di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza

e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei princìpi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a princìpi democratici e liberali.
Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti.
Passando al merito il disegno di legge si compone di 15 articoli.
L'articolo 1 dispone in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. In particolare, il comma 1 prevede che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di presidente e consigliere delle province autonome, nonché alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestino servizio o lo abbiano prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale (primo e secondo periodo).
Rispetto alla disciplina vigente per le elezioni politiche, la disposizione in esame: prevede una incandidabilità e non un'ineleggibilità. L'introduzione di una fattispecie di incandidabilità comporta la preclusione della possibilità di presentare la candidatura, essendo l'incandidabilità rilevata dagli uffici elettorali in sede di vaglio sull'ammissione delle liste.
L'ineleggibilità prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni; estende la disciplina alle elezioni europee; eleva da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento. Quanto alle altre elezioni amministrative, per la carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo hanno prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Questa disposizione (terzo periodo) opera anche in riferimento all'assunzione dell'incarico di assessore regionale. La disposizione sull'incandidabilità: si applica a tutti i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'art. 10 della proposta di legge. In base al comma 2 non sono in ogni caso candidabili i magistrati togati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Attualmente, invece, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi - come regola generale - in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. Per le elezioni europee e le elezioni amministrative, non è invece previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa. Per le elezioni amministrative, il collocamento in aspettativa avviene obbligatoriamente solo per le elezioni nel territorio in cui il magistrato esercita la funzioni giurisdizionali, applicandosi, in caso di mancata cessazione delle funzioni, l'ineleggibilità. È dunque possibile oggi che i magistrati svolgano contemporaneamente funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore quando la funzione politico-amministrativa e la funzione giurisdizionale siano svolte in diversi ambiti territoriali. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura. Il comma 3 specifica che le esaminate disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano se i magistrati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (ad esempio, per pensionamento o dimissioni).
L'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali, regionali o locali, per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di sottosegretario regionale, assessore regionale e comunale.
L'articolo 4 impone al magistrato, durante il mandato elettivo (tanto nazionale quanto locale), e durante lo svolgimento di incarichi di governo (tanto nazionali, quanto locali), l'aspettativa in posizione di fuori ruolo. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità

di servizio. Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevede che il magistrato conservi il trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; è fatta peraltro salva l'opzione per la corresponsione della sola indennità di carica.
L'articolo 3 disciplina l'accertamento dell'insussistenza di cause di incandidabilità agli organi elettivi, richiedendo che l'atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato da una dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) nella quale l'interessato attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (art. 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione.
L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti. In generale, la disposizione - che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) - stabilisce che: i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza; i magistrati ricollocati per 5 anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti escluse le funzioni inquirenti. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono tornare all'ufficio di provenienza.
L'articolo 6 colma una lacuna dell'ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio 4 possibilità, tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3). Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario per dimissioni (comma 4). Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti: a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire in tale periodo incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive procure generali, e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati nell'ufficio di provenienza. Non potranno però ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per 5 anni;Inquadramento nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto precisato dalle norme di attuazione (comma 2, lett. b); inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, che dovrà essere disciplinato dal regolamento attuativo (comma 2, lett. c); prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato, è possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di servizio (comma 2, lett. d).
L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale, regionale o locale. In particolare, il comma 1 si riferisce al Governo nazionale e dunque alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.
La proposta di legge equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno dei suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per il ricollocamento alle 4 opzioni dell'art. 6 (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti; inquadramento nei ruoli dell'Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con contribuzione volontaria). Il comma 2 tratta invece degli incarichi del magistrato che sia chiamato a svolgere funzioni di assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale. Ai fini del ricollocamento in ruolo, queste figure sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco, trattate dal già illustrato articolo.

La relatrice per la Commissione Affari costituzionali VONO (*M5S*) prosegue l'illustrazione a partire

dall'articolo 9, che disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali. Per questi magistrati escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale. Una volta ricollocati per 5 anni non possono ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. E' introdotto anche per loro vincolo - di durata quinquennale - di prestare unicamente funzioni giudicanti collegiali.
L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento (art. 17, comma 3, legge 400/1988), adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell'Avvocatura dello Stato. Il regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933. Il comma 2 demanda ad ulteriore regolamento ministeriale (art. 17, comma 3, legge 400/1988) adottato dal Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati che optino per questa forma di ricollocamento. Anche in questo caso il decreto dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà disciplinare le modalità dell'inquadramento, nonché le sue funzioni. Il regolamento dovrà prevedere per i magistrati inseriti nel ruolo autonomo del ministero, in via prioritaria, mansioni di studio e ricerca nonché la loro possibile candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati italiani.
L'articolo 10 disciplina l'incandidabilità ed i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari, e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o dell'incarico di governo.
In particolare, il comma 1, esclude la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche, regionali e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Il comma 2 disciplina le conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall'assunzione di incarichi di governo nazionale o locale. La proposta di legge esclude che per i successivi 5 anni (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa svolgere funzioni: nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale;
nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della candidatura o dell'incarico di governo.
L'articolo 11 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo. Alla cessazione del mandato o dell'incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma, con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina.
L'articolo 12 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (artt 51 c.p.c. e 36 c.p.p.) il cui mancato rispetto comporta la possibile ricusazione (artt. 52 c.p.c. e art. 37 c.p.p.). In particolare, il comma 1 modifica l'art. 36 del codice di procedura penale prevedendo un obbligo di astensione per il giudice penale che abbia, in qualsiasi fase della propria vita, partecipato ad elezioni (a qualsiasi livello di governo, e anche senza essere necessariamente eletto) o ricoperto qualsiasi incarico di governo.
Egli dovrà astenersi dal giudizio, qualora si trovi di fronte una parte processuale (tanto l'imputato, quanto la persona offesa dal reato, quanto la parte civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che negli ultimi 5 anni abbia a sua volta partecipato a una delle consultazioni elettorali o abbia ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Qualora il giudice non si astenga, in base all'art. 37 c.p.p. - a tal fine modificato dal comma 2 - potrà essere ricusato. Il comma 3 novella l'art. 51 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo di astensione - negli identici termini previsti nel processo penale - anche per il giudice civile. Di conseguenza, in base all'art. 52 c.p.c. la mancata astensione determina una causa di ricusazione del magistrato. Infine, il comma 4 circoscrive l'applicabilità di queste disposizioni ai procedimenti che prenderanno avvio dopo l'entrata in vigore

della legge.
Gli articoli 13 e 14 del provvedimento introducono sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari e amministrativi che accettino una candidatura o un incarico di governo in violazione della presente legge.
In particolare, l'articolo 13 novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. La proposta di legge integra l'elencazione dell'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per almeno 2 anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale e alle cariche elettive regionali e locali ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.
L'articolo 14 estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale, in violazione della riforma.
L'articolo 15 dichiara abrogate - senza nominarle - tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) auspica un rapido *iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1075) *CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*
(Discussione e rinvio)

La relatrice per la Commissione giustizia D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la soppressione dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, con contestuale devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo o, per le controversie in materia di indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, al giudice ordinario.
Nello specifico, l'articolo 1 sopprime i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche una volta decorsi sessanti giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. A tal fine, più nello specifico, questa disposizione normativa abroga il Titolo IV, relativo al contenzioso, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e, altresì, l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, concernente invece la costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
L'articolo 2 devolve le controversie già di competenza dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, che sono attribuite invece al giudice ordinario.
Con riguardo all'individuazione del giudice amministrativo competente, il secondo comma fa rinvio all'articolo 13 del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tar nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.
L'articolo 3 modifica il Codice del processo amministrativo, intervenendo sull'art. 133 abrogando le riserve competenziali facenti capo ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche e assegnando al giudice ordinario la competenza sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti l'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa e, invece, al giudice amministrativo la competenza in merito alla demanialità delle acque, ai limiti di corsi o bacini, a

qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, a risarcimenti danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione oppure ai ricorsi avverso casi di espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca.
Tale disposizione normativa, inoltre, alla lettera d), comma 1, attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito i ricorsi ad oggi di competenza dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche.
L'articolo 4 apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici al fine di sostituire i riferimenti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche con quelli relativi ai Tar, cui ora si viene ad attribuire la competenza.

Il relatore per la Commissione Affari costituzionali GARRUTI (*M5S*) prosegue nell'illustrazione a partire dall'articolo 5, che reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data, per i quali sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori.
Le segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato sono poi tenuti a comunicare alle parti (comma 3), nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo e a loro volta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio; la mancata proposizione della quale determina, altrimenti, l'estinzione del giudizio medesimo (comma 4).
Inoltre, contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche per i quali non sia decorso il termine di impugnazione è ammesso l'appello al Consiglio di Stato, mentre contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ed in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente (comma 7).
Infine, per i giudizi di revocazione, di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il Tar o il Consiglio di Stato (comma 8).
L'articolo 6 prevede che conseguentemente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura sia aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione ed sia altresì modificata la tabella B sul ruolo organico della magistratura, allegata alla legge n. 71 del 1991, concernente la dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.
Allo stesso modo, l'organico del personale amministrativo già assegnato al tribunale superiore delle acque è assegnato alla Corte di Cassazione, mentre quello attribuito ai tribunali regionali delle acque è trasferito alle corti d'appello competenti per territorio. In entrambi i casi, tuttavia, il personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente OSTELLARI riferisce sugli esiti dell'Ufficio di presidenza testé concluso e dà conto del consenso unanime espresso da tutti i Gruppi parlamentari circa l'opportunità di richiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1187 (recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia), in sede deliberante e dell'avviso favorevole del

rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite convengono pertanto all'unanimità di conferire mandato al presidente Ostellari di chiedere al Presidente del Senato la nuova assegnazione del disegno di legge n. 1187 in sede deliberante.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) rappresenta l'opportunità che il Senato esamini al più presto i disegni di legge di modifica alla legge n. 3 del 2019 quanto ai profili dell'accesso ai benefici penitenziari.

Il presidente OSTELLARI fa presente che tale tematica è all'attenzione della Commissione giustizia, cui sono già assegnati alcuni provvedimenti mentre ulteriori iniziative legislative sono annunciate.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 17/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ***ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge n. 1187 (Istituzione Commissione d'inchiesta sulle case famiglia) è stato nuovamente assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante.
Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) facendo le funzioni del relatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento per le parti di competenza della 2a Commissione. Il provvedimento prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Nel merito la proposta si compone di 10 articoli, ripartiti in due Capi.
Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chiamata a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione può inoltre, riferire alle Camere "ogniqualvolta ne ravvisi la necessità".
L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione. La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nella designazione dei componenti si deve tenere conto anche "della specificità dei compiti assegnati alla Commissione". La Commissione

che deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, è chiamata ad eleggere il proprio Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 3. In particolare la Commissione è chiamata a: verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento (lettera *a)*; verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori (lettera *b)*; effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale (lettera *c)*; valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale (lettera *d)*; verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018 (*Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022*) del CSM, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.
L'articolo 4 disciplina l'attività di indagine della Commissione. Il comma 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. La disposizione (comma 3) specifica poi che alla Commissione limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza non può essere opposto il segreto d'ufficio né quello professionale o bancario. E' sempre opponibile, invece, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il comma 4 disciplina il caso in cui gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, in questi casi detto segreto non può essere opposto alla istituenda Commissione. La disposizione infine esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

La relatrice della Commissione affari costituzionali SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), illustra il provvedimento per le parti di competenza della 1a Commissione.
L'articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti; relativi a indagini e inchiesta parlamentari anche se coperti dal segreto. Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto. La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la

trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, il personale addetto alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale, che prevede il reato di*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*(comma 2). La disposizione codicistica è, altresì, richiamata al comma 3, laddove si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche. Con riferimento all'organizzazione interna, sempre l'articolo 7 stabilisce che la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno (comma 2). Il comma 3 disciplina poi la pubblicità delle sedute, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente. Nello svolgimento della propria attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno. Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, il disegno di legge fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 6).

Passando alle disposizioni di cui al Capo II, l'articolo 8 reca, aggiungendo ulteriori periodi all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili. Per quanto riguarda le incompatibilità è appena il caso di ricordare che la ricordata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 2018, all'articolo 7, ha già previsto una serie di circostanze ostative all'esercizio della funzione di giudice onorario minorile. I nuovi periodi dell'articolo 6 - ampliando in concreto le cause di incompatibilità di cui alla suddetta circolare - prevedono che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria; partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono; svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private; hanno coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

L'articolo 9 modifica la legge 4 maggio 1984, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In particolare la lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 184 in materia di affidamento di minori, prevedendo che, nei casi di affidamento in istituto, i relativi provvedimenti devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia. La lettera *b)* del comma 1 interviene invece sull'articolo 15 della legge n. 184. Tale disposizione prevede che a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dalla legge, ove risulti la situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i

minorenni quando: i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo; l'audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; le prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. Il disegno di legge interviene sulla lettera *c)* dell'articolo 15, escludendo che lo stato di adottabilità debba essere dichiarato anche nel caso in cui "è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole".
L'articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposizioni in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori. Più nel dettaglio la disposizione demanda ad un successivodecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge - su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di: linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse. Il comma 2 dell'articolo 10 precisa che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 23 luglio alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il senatore CUCCA (*PD*) paventa difficoltà nella predisposizione delle proposte, il che si ripercuoterebbe sulla posizione del proprio Gruppo rispetto all'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1075) *CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*
(Seguito della discussione e rinvio)

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) prospetta una richiesta di rimessione alla sede referente onde svolgere anche approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE chiarisce che il *quorum* necessario per la richiesta è computato rispetto alla consistenza delle Commissioni riunite.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) prende atto e preannuncia sin d'ora la necessità di conoscere i dati numerici dei magistrati componenti i tribunali delle acque.

Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite di tale istanza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ***ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene segnalando alcune criticità in merito alla formulazione prevista dall'articolo 2 comma 2 del disegno di legge di cui auspica adeguate modifiche, pur non essendo oggetto di emendamenti.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) confida che la Commissione d'inchiesta svolga la propria attività in modo efficace, così che i suoi componenti possano essere confermati, dopo il primo biennio, come del resto prevede il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, così come anche

l'emendamento 2.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma in particolare soffermandosi sugli emendamenti 3.1 e 3.2 evidenziando la necessità di focalizzare l'attenzione della Commissione d'inchiesta che verrà istituita soprattutto riguardo alle vicende accadute nella zona della Val d'Enza.
Insiste poi perché venga valutato con attenzione l'emendamento 3.5 finalizzato a verificare l'accertamento dei dati relativi ai provvedimenti dei tribunali e alle relazioni dei servizi sociali che operano in questo settore.
Segnala quindi l'importanza dell'emendamento 3.7 finalizzato a verificare il rispetto dei diritti fondamentali dei minori sottolineando l'alternatività e la residualità del rimedio del collocamento delle strutture assistenziali.

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'emendamento 3.6 che prevede l'istituzione di controlli a campione finalizzati ad una verifica della correttezza dell'uso delle risorse economiche pubbliche ed anche private; auspica altresì l'approvazione dell'emendamento 3.8 finalizzato ad una maggiore specificazione tecnica del testo.
Si dichiara eventualmente disponibile al ritiro delle proposte emendative per consentire un rapido esame del provvedimento.
Riguardo al tenore dell'articolo 2 del provvedimento fa presente che una formulazione in termini di possibilità sarebbe stata preferibile.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene illustrando gli emendamenti 3.3 e 3.4 finalizzati a chiarire quali siano i criteri che si debbano perseguire nell'assegnazione dei minori alle famiglie affidatarie in particolare per chiarire le ragioni per cui non debbano essere preferite le famiglie con figli piuttosto che l'assegnazione a strutture esterne.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), nel replicare al senatore Balboni, auspica che l'attività della Commissione d'inchiesta si basi su criteri oggettivi e razionali, senza dare spazio a contrapposizioni di tipo ideologico.
Illustra poi l'emendamento 3.10 relativo a una struttura di supporto per l'attività della Commissione d'inchiesta.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.1 e 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.2 con cui si intende procedere alla modifica dell'articolo 38 delle disposizioni attuative al codice civile.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE avverte che è così conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) con l'auspicio di accelerare i lavori delle Commissioni riunite, al fine di giungere ad un'approvazione del testo il prima possibile, evidenza come il proprio Gruppo parlamentare abbia rinunciato a presentare emendamenti ed auspica pertanto che i membri degli altri Gruppi parlamentari ritirino gli emendamenti presentati al fine di evitare ulteriori aggravi procedurali.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) ripercorrendo la nota vicenda di cronaca dei fatti di Bibbiano condivide la proposta del senatore Pillon, tuttavia ritiene che l'approvazione di una legge che presenti già all'origine dei difetti che si renderà necessario correggere con successivo provvedimento legislativo, non possa rappresentare la soluzione migliore: pertanto propone che questi emendamenti vengano valutati positivamente.

La senatrice RONZULLI (*FI-BP*) ritiene indispensabile apportare alcune modifiche al disegno di legge in esame, per dotare fin dall'inizio la Commissione d'inchiesta di strumenti efficaci. Per non causare ritardi, eventualmente si potrebbe rinunciare agli emendamenti onerosi. Del resto, l'attività d'inchiesta richiede necessariamente tempi lunghi, per l'acquisizione di dati e lo svolgimento di audizioni.
Da questo punto di vista, segnala che la Commissione infanzia, di cui è Presidente, nella scorsa legislatura ha svolto un accurato lavoro di indagine, che può risultare utile anche per la Commissione d'inchiesta.

La senatrice VALENTE (*PD*) non condivide la proposta del senatore Pillon ed auspica invece che s'istituisca una Commissione d'inchiesta che funzioni in maniera efficace. Pertanto, ritiene necessaria la discussione e l'approvazione degli emendamenti che prendono altresì in considerazione i lavori già svolti dalla Commissione infanzia nella precedente legislatura.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) invece giudica il testo presentato già completo ed auspica che si possa procedere senza apportare modifiche.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea l'importanza di questo disegno di legge che a suo avviso è il più importante tra quelli recentemente esaminati dalla Commissione giustizia, ricordando un vecchio caso di cronaca di cui si è occupato nella propria esperienza professionale forense da cui erano emersi provvedimenti di affidamento da parte dei tribunali e da parte dei servizi sociali discutibili. Auspica pertanto che l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni su questo problema non venga meno di modo tale da dare maggiore attenzione a coloro che sono stati vittime di tali meccanismi.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la scelta della sede deliberante è stata determinata dall'intento di accelerare quanto più possibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta. Pertanto, sarebbe preferibile rinunciare all'attività emendativa, anche perché le proposte di modifica dovrebbero essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, con il rischio di ulteriori rinvii.
A suo avviso, nel disegno di legge in esame sono già previsti gli elementi indispensabili per l'avvio dell'attività della Commissione, i cui componenti potranno successivamente valutare la necessità di eventuali modifiche.

Il relatore per la Commissione giustizia PEPE (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice Saponara. Sebbene gli emendamenti illustrati siano meritevoli di attenzione, ritiene ormai indifferibile l'approvazione del disegno di legge per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, per dare risposta alle attese dell'opinione pubblica, non per fini propagandistici ma per affrontare in modo concreto il problema dell'affido dei bambini alle case famiglia.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) insiste invece affinché gli emendamenti non vengano ritirati e vengano correttamente esaminati paventando altrimenti il rischio di una Commissione che nasca già

con carenze strutturali importanti.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, con l'obiettivo in ogni caso di pervenire a un orientamento condiviso, soprattutto su un tema così complesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1075) *CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Caliendo, Fiammetta Modena, Dal Mas, Balboni, Cucca, Parrini, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Pagano e Quagliariello hanno consegnato una richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo.
Essendo integrato il requisito di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, avverte che l'esame proseguirà in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(1075) *CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di acquisire alla sede referente i lavori sinora svolti in sede redigente.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1187

Art. 1

1.1

Aimi, Bernini, Malan, Vitali, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Binetti, Moles

Al comma 1, alle parole: «sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare» *premettere le seguenti:* «sul funzionamento del sistema degli affidi di minori nei servizi sociali e con particolare riguardo al territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia e».

1.2

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» *con le seguenti:* «entro 12 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».

1.3

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» *con le seguenti:* «entro 18 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».

1.4

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» *con le seguenti:* «entro 24 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».

Art. 2

2.1

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori e da venti deputati» *con le seguenti:* «venticinque senatori e da venticinque deputati».

Art. 3

3.1

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* realizzare una mappa aggiornata delle case famiglie presenti in Italia, regione per regione e provincia per provincia, e verificare il numero dei minori in esse presenti e il numero dei minori che potrebbero essere accolti;».

3.2

Aimi, Bernini, Malan, Vitali, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Binetti, Moles

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare riguardo al sistema attuato nel territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia, nonché acquisire informazioni sull'operato degli assistenti sociali, degli psicologi e di ogni altro soggetto chiamato a operare nell'ambito del sistema degli affidi, analizzando compiutamente, attraverso l'acquisizione di dati e al fine dell'elaborazione statistica, le motivazioni per le quali i minori vengono dati in affido e i relativi percorsi familiari dei minori;».

3.3

Balboni, Rauti, Ciriani

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* verificare i criteri con cui sono stati scelti gli affidatari di minori ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con particolare riferimento ai casi che non riguardano famiglie con figli;».

3.4

Balboni, Rauti, Ciriani

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «e l'andamento», *inserire le seguenti:* «degli affidatari e» *e sostituire le parole:* «all'interno delle stesse» *con la seguente:* «affidati».

3.5

Modena, Bernini, Malan, Vitali, Caliendo, Dal Mas, Pagano, Schifani, Fazzone, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-ter) verificare altresì le modalità di indagine, di istruttoria, le motivazioni dei medesimi;

a-quater) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;

a-quinquies) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-sexies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

3.6

Parrini, Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 1, lettera c) *dopo le parole:* «risorse pubbliche» *inserire le seguenti:* «e private».

3.7

Modena, Bernini, Malan, Vitali, Caliendo, Dal Mas, Pagano, Schifani, Fazzone, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* verificare l'effettiva garanzia del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e la residualità del rimedio dell'allontanamento dalla famiglia di origine sia sotto il profilo normativo, giurisprudenziale nonché attuativo dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni;».

3.8

Parrini, Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* verificare le modalità di finanziamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori».

3.9

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* valutare attentamente le decisioni di chi ha stabilito di allontanare il bambino dalla famiglia e attraverso quali procedure, verificando se i genitori sono stati ascoltati direttamente dal magistrato e garantendo che le procedure siano state rispettate nel maggiore e miglior modo possibile».

3.10

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. In ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità delle competenze richieste, la Commissione può avvalersi di una struttura consultiva di supporto istituita *ad hoc* per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali. Tale struttura di supporto è nominata dalla Commissione ed esprime pareri esclusivamente sugli indirizzi in materia di attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e di diritto del minore ad una famiglia.

1-ter. Le tematiche da sottoporre alla struttura di cui al comma precedente, sono determinate dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque

componenti della Commissione.».

Art. 4

4.1

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. La Commissione identifica in ogni regione almeno 3 case famiglia, come campioni, da monitorare in un arco di tempo di almeno 6 mesi, a prescindere dal fatto che siano state segnalate per qualche ragione specifica.».

Art. 7

7.1

Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi

Al comma 3, sostituire le parole: «in seduta segreta» *con le seguenti*: «in seduta riservata ai membri componenti della Commissione».

Art. 8

8.1

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili) - 1*. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti privati)

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni, o consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono, o abbiano rivestito nei tre anni precedenti la nomina, cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. All'atto della nomina i componenti privati devono impegnarsi, a pena di decadenza, a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido"».

8.2

Modena, Bernini, Malan, Vitali, Caliendo, Dal Mas, Pagano, Schifani, Fazzone, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1*. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2020».

8.3

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «comunitarie di tipo familiare» *e al secondo periodo sopprimere la parola:* «comunitarie».

8.4

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare» *inserire le seguenti*: «o che abbiano ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti la nomina».

8.5

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e se già ricoperti deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni».

8.6

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «strutture di affido» *con le seguenti*: «strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'Autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa».

8.7

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, il giudice onorario minorile si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 come modificato dal presente articolo, entro i successivi 60 giorni deve rinunziare a tutti i ruoli e le cariche che lo pongono in una situazione di incompatibilità».

8.0.1

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8- ***bis.***

(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 403. - *(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)* - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso.

Art. 403-*bis*. - *(Rito camerale ed impugnazioni)* - Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile. Il provvedimento emanato dal tribunale ordinario è reclamabile dinanzi alla Corte d'appello sezione minori nelle forme previste dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. È ammesso altresì il ricorso per Cassazione entro novanta giorni decorrenti dal provvedimento assunto dalla Corte d'appello.

Art. 403-*ter*. - *(Modalità di esecuzione)* - Il provvedimento di accoglimento deve essere eseguito senza indugio da una Unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine che non devono in ogni caso presentarsi in divisa. Il suindicato provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare prontamente un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori».

8.0.2

Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8- ***bis.***

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi partecipa alla revoca senza valido motivo della responsabilità genitoriale, o alla limitazione senza necessità dei contatti del minore fuori famiglia con la sua famiglia di origine, o induce nel minore fuori famiglia sentimenti avversi ai genitori con notizie false o prospettazione fuorvianti, è soggetto alla reclusione fino a quattro anni e alla multa fino a euro ventimila.».

Art. 9

9.1

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr'ore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore; che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di conferma modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Il provvedimento è reclamabile, con le forme di cui all'articolo 739 e seguenti del codice di procedura civile entro 30 giorni dalla comunicazione. Il presente articolo si applica anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 403 del codice civile"».

9.2

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1*. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali

parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti, al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma precedente oppure con provvedimento del Giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l'affidamento.

8. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

9. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

10. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentite le parti ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare"».

9.3

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare".

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7- bis*. Le indagini e gli accertamenti effettuati dai Servizi Sociali devono avvenire nel contraddittorio delle parti del procedimento in corso e, prima della sua apertura, in contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore. Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato. Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

9.4

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:

a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;

b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;

c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;

d) fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

e) dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;

f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi socio-sanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis*. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile"».

9.0.1

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- ***bis.***

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 333, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi";

b) dopo l'articolo 337-*octies* è inserito il seguente:

"Art. 337-*novies*.

(Indagini dei servizi sociali)

Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono

essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale";

c) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

"Art. 403. - *(Allontanamento d'urgenza del minore)* - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

9.0.2

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- ***bis.***

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati;

b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno;

c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;

d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale;

e) gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) predisporre linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza

che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse;

h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia;

i) riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

l) promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi.

3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera *f)*, e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera *g)*, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.3

Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi, Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- ***bis.***

(Istituzione del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il «registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie», di seguito denominato "registro".

2. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 6 (ant.) del 15/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente OSTELLARI, ad un'istanza del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dà assicurazioni in ordine alla possibilità di iniziare i lavori in sede referente, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento; peraltro, anche alla mera lettura del documento di raccolta delle firme apprestato ai fini amministrativi, risultano le presenze che sarebbero prescritte in caso di votazioni.

IN SEDE REFERENTE

(255) ***CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2019.

Il relatore per la Commissione giustizia Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) invita ad acquisire il materiale già raccolto nella precedente legislatura sull'omologo disegno di legge, nel ciclo di audizioni allora disposto dalle Commissioni riunite. Ciò non impedisce di prefigurare ulteriori audizioni, sia pur limitate nel tempo e riferite ai fatti nuovi sopraggiunti.

Conviene il relatore per la Commissione affari costituzionali BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Sulle proposte dei relatori concorda il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*)invita a non disattendere l'esigenza sottostante al disegno di legge, frutto di una lunga elaborazione parlamentare nella scorsa legislatura, di cui si deve tenere conto: il testo, votato dal Senato, fu sostanzialmente modificato dalla Camera, provocando un ritardo che ne impedì l'approvazione definitiva in seconda lettura. L'apparenza di imparzialità dei magistrati è il valore sotteso a tale proposta: si tratta di un valore alla cui tutela il Governo dovrebbe tenere il massimo grado, anche nella diversa questione della disciplina delle elezioni interne alla magistratura per designare i componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il presidente OSTELLARI invita i Gruppi ad indicare, entro le ore 12 di giovedì 23 gennaio 2020, i soggetti da audire (in un numero non superiore a tre per Gruppo). I relatori acquisiranno anche i documenti inerenti della scorsa legislatura, affinché l'istruttoria legislativa possa valersi dell'intero compendio conoscitivo agli atti del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1075) ***CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio 2019.

La relatrice per la Commissione giustizia D'ANGELO (*M5S*) non ravvisa ostacoli all'inizio immediato della discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), ricordata la storia del Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudica opportuno richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura, indagando anche sul carico di lavoro di tale tipo di organo giurisdizionale.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che l'esigenza testé affacciata sia condivisibile; essa può essere conseguita anche mediante lo svolgimento di audizioni. Il Gruppo della Lega, peraltro, esprime apprezzamento per l'obiettivo di semplificazione sotteso a tale tipo di proposta legislativa.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) concorda con l'opportunità di richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura, essendo necessario conoscere i dati aggiornati del carico di lavoro relativo al tribunale superiore. Dissente invece dallo svolgimento di audizioni.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) concorda con lo svolgimento di audizioni e con la richiesta di parere al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita a contemplare l'audizione di tutti gli *stakeholders* coinvolti nell'apparato che ruota intorno al Tribunale superiore delle acque pubbliche: non quindi soltanto i magistrati, ma anche gli altri fruitori del servizio giustizia.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) invita a considerare, tra i soggetti auditi, anche i docenti di diritto costituzionale e coloro che sono in grado di offrire una valutazione in ordine al divisato passaggio, in tema di diritti soggettivi, da un organo della giurisdizione ordinaria al tribunale amministrativo regionale.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), ribadita la sua ostilità al disegno di legge in titolo, invita a contemplare anche l'audizione di una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

Non facendosi osservazioni ulteriori rispetto a quella del senatore Crucioli, il presidente OSTELLARI conclude fissando il termine di giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 12, per l'indicazione di tre nominativi per Gruppo di soggetti da audire in un breve ciclo di audizioni; l'attività istruttoria sarà peraltro integrata dalla richiesta di un parere al Consiglio Superiore della Magistratura sul merito del provvedimento, nonché dalla richiesta al Governo di dati aggiornati sul carico di lavoro dei predetti organi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(255) ***CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio 2020.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) annuncia di essere a conoscenza di una iniziativa legislativa ministeriale riguardante la materia in oggetto; chiede pertanto la sospensione della trattazione del disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si oppone ritenendo invece necessario andare avanti, in attesa del disegno di legge ministeriale, per poi disporre in un secondo momento l'eventuale riunione dei due disegni di legge relativi al medesimo argomento.

Il presidente OSTELLARI ritiene inopportuna la sospensione, dal momento che agli atti non risulta ufficialmente alcun disegno di legge di iniziativa ministeriale; invita pertanto i Gruppi a concordare un termine per gli emendamenti, sul quale invitare la Commissione a pronunciarsi in una prossima seduta.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) non condivide la necessità che s'individui da subito un termine per la fissazione degli emendamenti visto l'imminente arrivo del disegno di legge governativo annunciato dal ministro Bonafede.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni di un eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo. Sebbene il provvedimento annunciato dal Governo affronti la questione degli incarichi politici dei magistrati, l'*iter* del disegno di legge di cui il senatore Caliendo è primo firmatario è già in fase avanzata di esame.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) insiste perché si rinvii la trattazione per consentire a tutti di avere maggior tempo per approfondire una materia tanto complessa e, nelle more, attendere l'eventuale arrivo del disegno di legge governativo già annunciato dal Ministro.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) esprime una netta contrarietà sull'ipotesi di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo in attesa che il Governo presenti una propria proposta, poiché in questo modo il Parlamento rinuncerebbe alle proprie prerogative. Concorda, invece, sulla possibilità di ampliare i tempi della discussione, per consentire una riflessione più approfondita sul tema. Qualora nel frattempo dovesse pervenire il provvedimento annunciato dal Ministro della giustizia, si potrà tenerne conto nel seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE propone di mantenere aperta la fase della discussione generale, senza che questo possa ostare ad una prima indicazione in termine di ordine dei lavori: invita i senatori a depositare gli emendamenti entro le ore 12 di venerdì 19 giugno 2020, fermo restando che sarà comunque lasciato il tempo necessario per approfondire la materia a chi ancora non lo abbia fatto, consentendogli di intervenire nella seduta che dovrebbe tenersi nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1075) ***CRUCIOLI. - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE, facendo presente che non tutti i soggetti individuati dai Gruppi hanno ancora fatto pervenire loro contributi istruttori, si riserva di sollecitare i restanti, valutando eventualmente la reviviscenza dell'ipotesi delle audizioni se non dovesse essere data risposta entro martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1690) ***Deputati DORI ed altri. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1180) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***
(1275) ***BALBONI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo***
(1692) ***PILLON ed altri. - Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo,***

pornografia e violenza tra i minori
(1743) ***Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo***
(1747) ***Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), relatrice per la 2a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1a e 2a, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.
Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri (M5S), si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge n. 71 estendendone il campo d'applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l'articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato ad elaborareil piano di azione integrato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo.Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L'articolo 2, infine, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri (Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, rubricato "*Bullismo*". La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 612-quater prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio.
Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.
L'articolo 3 infine prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo - prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole - «responsabilizzare » maggiormente i genitori, che acquistano *devices* che sono dati in uso ai propri figli.

Il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, infine, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo. In primo luogo il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017, anche il fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Il disegno di legge poi introduce sanzioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede l'applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. E' previsto poi un aumento di pena (fino alla metà), nei casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore, o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa. E nei casi di condanna definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti ad implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti. Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono discipinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica. Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* », Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo*, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di *cyberbullismo*, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, evenutali atti di bullismo e di *cyberbullismo*, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; ed infine l' adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di *cyberbullismo* che

garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), relatrice per la 1a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.
Il disegno di legge n. 1180, a prima firma della senatrice Donno e originariamente assegnato alla sola 1a Commissione, interviene sulla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, estendendone l'ambito di applicazione anche al fenomeno del bullismo.
A tal fine è modificato il titolo stesso della legge ed è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico che, rispetto a quello attualmente vigente, comprende anche la prevenzione e il contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'istruzione, redige un piano di azione integrato e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, al quale devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet. Il piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
La proposta prevede inoltre che il Ministro dell'istruzione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico.
Nelle more dell'adozione del piano di azione integrato così predisposto, si prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.
Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri, introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, concernente il reato di bullismo. Poiché tale proposta era stata originariamente assegnata alla sola Commissione giustizia, rinvia all'illustrazione della relatrice D'Angelo.
Il disegno di legge n. 1692, a prima firma del senatore Pillon, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli.
Nell'ambito dei profili di competenza della 1a Commissione, segnala in particolare i primi due articoli: l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno; l'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.
Infine, il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. In primo luogo, il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Inoltre, il testo modifica la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica.
Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo». Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbullismo che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.
Data la complessità dell'argomento, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone la congiunzione dei disegni di legge testé illustrati con i disegni di legge nn. 1690 e 1743 riguardanti la stessa materia.

La Commissione concorda.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) richiede di procedere ad un ciclo di audizioni per approfondire la materia e chiede altresì l'acquisizione dei lavori della commissione infanzia sull'argomento.

Il PRESIDENTE propone come termine per l'indicazione degli auditi martedì 9 giugno alle ore 14,30.

La Commissione concorda

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 24/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(255) ***CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici***
(1408) ***BALBONI ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 255, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1408 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno 2020.
Il presidente BORGHESI comunica che, nell'ambito delle attività conoscitive funzionali all'esame in sede referente (già disposte dagli Uffici di Presidenza integrati), sono pervenuti i contributi scritti del professor Nordio, del professor Pagliari e del professor Miccù, che sono disponibili per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle due Commissioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che è stato assegnato alle Commissioni riunite anche il disegno di legge n. 1408, sul tema degli incarichi politici dei magistrati. Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quello già all'esame delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convengono.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà brevemente conto del disegno di legge n. 1408, di iniziativa del senatore Balboni e altri, che si propone - come precisa la relazione - di "ristabilire la

giusta distanza tra i poteri, principio cardine di un sistema democratico e riportare nel giusto alveo la percezione, oggi più che mai necessaria, dell'imparzialità della magistratura".
Nel merito il provvedimento si compone di un solo articolo, il quale prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari), inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possano essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative (comma 1). Non si tratta, a ben vedere, di una incandidabilità assoluta: infatti il comma 2 dell'articolo unico precisa che i magistrati che intendono candidarsi, devono rassegnare le dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste. In ogni caso, questi non possono essere candidati nella circoscrizione elettorale in cui ricadono per competenza, in tutto o in parte, le sedi o gli uffici giudiziari presso cui prestano o hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) chiede un possibile rinvio del termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti, facendo presente che sta per essere presentato un testo di riforma, tra l'altro, del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, da parte del Ministro di giustizia. Caldeggia pertanto una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti di almeno 15 giorni.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) non concorda con la richiesta di rinvio della collega. Ritiene il rinvio inutile, dal momento che la proposta di riforma del Consiglio superiore della magistratura, di cui si sente parlare, non impatterà sulla materia del disegno di legge oggetto di esame.
Paventa il rischio che un ritardo nella trattazione del testo possa comportare la vanificazione del lavoro finora svolto; il momento è particolarmente delicato per gli equilibri tra politica e magistratura e urge, a suo parere, un intervento tempestivo da parte del legislatore.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) nel merito è d'accordo con il senatore Caliendo in relazione all'importanza dell'intervento legislativo; proprio per rendere il lavoro il più possibile funzionale, insiste nel richiedere un rinvio in modo da poter coordinare l'iniziativa parlamentare con quella governativa.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di esser stato convocato dal Ministro in una riunione avente ad oggetto proprio questo tema. Tuttavia, nell'occasione il Ministro non ha dato rassicurazioni sulla tempistica per la presentazione di questo disegno di legge, che comunque non andrebbe ad impattare sulla materia della incandidabilità dei magistrati. Ricorda inoltre che il rinvio dei termini per la presentazione degli emendamenti è stato già precedentemente concesso.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) insiste con la richiesta di rinvio facendo presente che questa richiesta non ha intenti dilatori: il presidente Ostellari aveva accordato un rinvio in vista dell'imminente presentazione di un disegno di legge governativo sulla materia. Tale atteggiamento ha ingenerato un affidamento circa la concessione del rinvio del termine.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda di essere stato presente, in rappresentanza delle opposizioni, all'incontro al Ministero sul disegno di legge più volte citato. Tuttavia, ribadisce che tale disegno di legge, qualora dovesse pervenire, non riguarderà la materia che è oggetto dell'odierna disamina.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) propone un breve rinvio ma con l'intesa che, qualora dovesse nel frattempo pervenire il testo di riforma di iniziativa ministeriale, si dovrà disporre un ulteriore rinvio al fine di consentire un coordinamento tra l'iniziativa parlamentare e quella governativa.

Il presidente BORGHESI propone quindi di rinviare ulteriormente il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di martedì 30 giugno 2020.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente BORGHESI informa che sono pervenuti, nell'ambito delle attività conoscitive funzionali all'esame in sede referente del disegno di legge n. 1075 (già disposte dagli Uffici di Presidenza integrati), contributi scritti che saranno resi disponibili sulle pagine *web* delle Commissioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che di concerto con il Presidente della Commissione giustizia verrà definito il calendario delle audizioni in tema di cyberbullismo.

La seduta termina alle ore 14,20.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.